



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2015, il giorno 29, del mese di Ottobre alle ore 14:00, il Presidente DREI DAVIDE, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOPTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 92205/2015 DECRETO N. 261

COMUNE DI FORLIMPOPOLI. VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI AI SENSI DELL'ART.33 L.R.20/2000 E SS.MM.II. ADOTTATA CON DELIBERA DI C.C. N.26 DEL 23.04.2015. ESPRESSIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART.33, C.4BIS L.R. 20/2000ESS.MM.II., IN RAGIONE DI QUANTO STABILITO AL PUNTO 3 LETTERA G.A) DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA N.51/2011, SULLA COMPATIBILITA' DELLE DISTANZE MINIME PER LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOMASSE E DA BIOGAS CON L'ATTUAZIONE DEI PIANI ENERGETICI REGIONALI E LOCALI. ESPRESSIONE PARERTE AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II. - VALSAT.

IL PRESIDENTE

Su proposta del Dirigente/P.O. del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale

VISTA la Variante al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Forlimpopoli adottata ai sensi dell'art. 33 della L.R. 24.03.2000 n. 20 e ss.mm.ii., con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 23.04.2015, trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data **5 maggio 2015** ed assunta al prot. prov.le n. **42917** del **06.05.2015** (Fascicolo: 2015/07.04.01/9); **con richiesta di parere di competenza in base a quanto disposto al punto 3 lettera G.a) della Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51/2011 in riferimento alle distanze minime per la localizzazione degli impianti a biogas** ridefinite al novellato articolo 4.24 -*Impianti da energie rinnovabili*, attraverso i nuovi comma 6 e comma 9, delle NTA del RUE comunale;

DATO ATTO che il Comune di Forlimpopoli è dotato dei seguenti strumenti urbanistico – edilizi:

- Piano Strutturale Comunale (PSC), approvato con deliberazione del C.C. n. 74 del 31.07.2006;
- Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvato con deliberazione di CC n. 22 del 23.05.2008 e successive varianti;
- Piano Operativo Comunale (POC), approvato con deliberazione di CC n. 41 del 22.05.2008, e successive varianti;

ATTESO dalla richiesta di parere e dalla Deliberazione C.C. n.26/2015 che:

- la Variante in oggetto è stata adottata ai sensi dell'art. 33 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., in quanto non presenta la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato ai sensi del comma 4-bis del medesimo articolo;
- di conseguenza la variante in parola non richiede che la Provincia si esprima sui contenuti adottati;
- tuttavia, ai sensi del punto 3 lettera G.a) della Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51/2011 avente ad oggetto *“Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica”* si prevede che la compatibilità delle distanze minime che i Comuni possono individuare nel RUE per la localizzazione degli impianti a biomasse in riferimento all'attuazione dei Piani energetici regionali e locali, debba essere verificata dalla Provincia nell'ambito delle riserve al RUE, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale d'intesa con le Province stesse;
- la variante al RUE viene pertanto inviata alla Provincia con richiesta di parere di competenza unicamente ai sensi della DAL 51/2011 in merito alle distanze minime per la localizzazione di impianti di produzione di energia da biomasse, definite al novellato comma 6 dell'articolo 4.25 delle NTA del RUE.;
- la Valsat risulta pertanto elaborata solo in riferimento alle distanze minime per la localizzazione degli impianti a biomasse definite nelle NTA del RUE in oggetto.

VISTA la documentazione pervenuta consistente nei seguenti elaborati:

- Deliberazione C.C. n.26 del 23/04/2015 di Adozione di Variante al RUE
- NTA - *Estratto degli articoli oggetto di modifica* (art. 4.24 – art. 3.1.3 – art.5.1 comma 3)
- Relazione illustrativa comprensiva di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale - ValSAT

DATO ATTO che con Deliberazione n. 8372/37 del 5/02/2014, questa Amministrazione Provinciale si è dotata di un “*Atto di indirizzo sul percorso procedurale e temporale per la gestione delle competenze provinciali all'interno delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici comunali*”;

RICHIAMATO quanto segue in relazione alle competenze provinciali:

- la Variante al RUE è stata adottata dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 33 della LR 20/2000 e s.m.i. dichiarando che non presenta la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, in relazione a ciò il procedimento di approvazione di variante solo normativa, definito dalla citata legge, non prevede l'espressione di parere da parte della Provincia;
- tuttavia il punto 3 lettera G.a) della Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51/2011 stabilisce che deve essere verificata dalla Provincia nell'ambito delle riserve al RUE, la compatibilità delle distanze minime che i Comuni possono individuare nel RUE per la localizzazione degli impianti a biogas, in riferimento all'attuazione dei piani energetici regionali e locali e sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale d'intesa con le Province stesse;
- la Valsat, redatta ai sensi dell'art.5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., ed in relazione a quanto sopra specificato, è predisposta pertanto solo in riferimento alle distanze minime per la localizzazione degli impianti a biogas come riportate al novellato art. 4.24;
- il comma 7, lettera b) del novellato art. 5 della L.R. 20/2000, indica che la Provincia si esprime sulla Valsat, nell'ambito delle riserve al piano adottato di cui all'art. 34, comma 6, previa acquisizione delle osservazioni presentate;
- dalla suddetta disposizione, come indicato nella Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.02.2010, consegue che i termini perentori per l'emanazione del provvedimento con il quale la Provincia si esprime decorrono dalla data di invio delle suddette osservazioni;

ATTESO, in relazione al procedimento di valutazione ambientale, che:

- in adempimento a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 5, comma 6, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare, ai quali il Comune ha provveduto a trasmettere gli atti e gli elaborati della Variante in oggetto:
 - *ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena*;
 - *Azienda USL di Forlì*;
- in adempimento al comma 7, lettera b) dell'art. 5, in data **14/09/2015** il Comune di Forlimpopoli ha trasmesso a questa Amministrazione provinciale le osservazioni pervenute in merito alla Variante in oggetto (acquisite al prot. n. 79664 del 14/09/2015), le quali sono state valutate selezionando con specifica attinenza al tema oggetto di valutazione ed a possibili questioni ambientali derivanti dalle modifiche all'art. 4.24.
Trattasi di **n.15 osservazioni** tra cui l'osservazione d'ufficio del Settore Edilizia privata territorio e ambiente del Comune di Forlimpopoli.
- si specifica che le suddette osservazioni sono state esaminate solo in relazione alle tematiche ambientali oggetto del presente procedimento di valutazione, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;
- con particolare riferimento all'osservazione d'ufficio, si riscontra che i contenuti ineriscono correzioni cartografiche e altre modifiche normative non pertinenti all'oggetto della valutazione ambientale di tale procedimento;

- in merito alla valutazione della presente Variante, sono stati acquisiti al protocollo provinciale, i seguenti pareri:
 - **Parere congiunto ARPA Forlì-Cesena e AUSL Dip. Forlì-** (PGFC 4887 del 08/05/2015 e 100968 del 11/05/2015) di cui alla Conferenza istruttoria del 29/05/2015 acquisito al prot provinciale n.82782 del 24/09/2015 di seguito riportato per il tema di interesse:
*“omissis... - Art. 4.24 - Per quanto riguarda l'installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da biogas e da biomasse, si valuta che le distanze e le relative limitazioni individuate sono corrette e condivisibili per la tutela dell'ambiente e per mitigare gli impatti, soprattutto da odori, che risulterebbero dagli impianti in questione. Si osserva però dall'esame dello “schema grafico delle limitazioni proposte sul territorio comunale”, riportato nella “Relazione R”, e da nostre elaborazioni, considerate le limitazioni proposte, risulta che le aree disponibili per l'installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da biogas e da biomasse, sono estremamente limitate, sono collocate in modo sparso sul territorio, sono difficilmente connesse con le infrastrutture stradali e alcune presentano superfici di modesta estensione: **di fatto l'intero territorio comunale viene dichiarato non idoneo all'installazione degli impianti su indicati.** I requisiti riportati nel penultimo punto del comma nove non risultano comprensibili: **di fatto, anche questi non permetteranno l'utilizzo del biogas e delle biomasse quale fonte di energia alternativa.** Si ritiene, al fine di non creare malintesi, fraintendimenti, diversità di comportamento tra territori limitrofi, che la regolamentazione degli impianti citati debba essere necessariamente prevista a livello sovracomunale, preceduta da analisi e studi specifici. Omissis...”*
 - **AUSL Forlì -Dip. Sanità Pubblica** (prot.2015/0120723/P del 28/05/2015) acquisito al prot prov n. 52182 del 05/06/2015: *“Vista la documentazione pervenuta si ritiene per quanto di competenza, che quanto richiesto in oggetto, non sia assoggettabile a VAS.”*
 - **Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna-Bologna** prot n.7044 del 7/07/2015, acquisito al prot. provinciale n.82782 del 24/09/2015, di seguito riportato per il tema di interesse: *“In riferimento all'oggetto, questo ufficio non rileva elementi ostativi alla variante del RUE, che prevede un adeguamento delle norme relative all'individuazione di aree e siti per l'installazione degli impianti da energie rinnovabili ed una semplificazione del regolamento per la bioedilizia ed il risparmio energetico. Omissis...”*
 - **Consorzio di Bonifica della Romagna** prot. 12202/FO/1487 del 11/05/2015, acquisito al prot. provinciale n.82782 del 24/09/2015, di seguito riportato per il tema di interesse: *“Si precisa che per eventuali opere da realizzare in interferenza col reticolo consorziale dovranno essere rispettate le norme relative al R.D. n.368 del 08/05/1904 per la conservazione e la Polizia delle opere di bonifica e successivo Regolamento Consorziale, in vigore presso l'Ente scrivente. Il tutto per quanto di competenza.”*
 - **Settore LLPP Comune di Forlimpopoli** – *Esprime parere favorevole.*

VISTI gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

VISTI gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 3065 in data 28.02.1990;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 98), adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1193 del 27.09.99 (BUR n.102 del 11.08.99);
- Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

VISTI gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con del. C.P. n. 68886/146 del 14.09.2006 e successiva Variante integrativa approvata con del. C.P. n. 70346/146 del 19.07.2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con con del. C.P. n. 71491/150 del 30.07.2007;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con del. C.P. n. 84071/175 del 24.09.2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con con del. C.P. n. 12509/22 del 19.02.2004;

VISTE:

- la Variante al PTCP predisposta ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii. e adottata con del. C.P. n. 146884/183 del 19.12.2013;
- la Variante al PIAE adottata con del. C.P. n. 111736/256 del 17.12.2013;

VISTO altresì:

- l'art. 12 del D.Lgs 387/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
- il Decreto Ministeriale 10/9/2010, con cui sono state dettate le linee guida nazionali ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché le linee guida tecniche per gli impianti stessi;
- che l'allegato 3 del citato decreto ministeriale prevede che le Regioni, con propri provvedimenti, individuino le aree ed i siti non idonei all'insediamento di tali impianti, tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica;
- che la Regione Emilia Romagna, con Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26 luglio 2011 ha individuato le aree ed i siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica;
- che in particolare, al paragrafo 3 e 4, della citata deliberazione regionale, vengono individuati i siti idonei, non idonei, od idonei con condizionamenti, per gli impianti di produzione di energia da biomasse;
- che al paragrafo 3, lettera G) punto a) ed al paragrafo 4, lettera E) punto a) della deliberazione stessa, viene prevista la possibilità, per le amministrazioni comunali, *di individuare nel Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), distanze minime per la localizzazione degli impianti in oggetto, e che la compatibilità di tali limiti, con l'attuazione dei piani energetici, regionale e*

locali è verificata dalla Provincia nell'ambito delle riserve al RUE, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale d'intesa con le Province stesse;

- che conseguentemente, al fine di recepire gli indirizzi alle ulteriori limitazioni di cui alla delibera sopra richiamata, e quindi rendere normativamente cogenti le proposte in essa contenute, il Comune di Forlimpopoli ha ritenuto necessario assumere apposita variante al RUE con la quale ridefinire le distanze minime per la localizzazione degli impianti in oggetto;

ESAMINATI I CONTENUTI DEL RUE sulla base della documentazione inoltrata, come di seguito sintetizzati:

Obiettivi - L'elaborazione della Seconda Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio, redatta ai sensi dell'art. 33 della L.R. 20/2000 e s.m.i., è stata predisposta con l'obiettivo di integrare le Norme del R.U.E. in merito a due argomenti ritenuti particolarmente importanti dall'Amministrazione:

1- Integrare/adequare l'apparato normativo comunale alle disposizioni della Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione E.R. n. 51 del 26/07/2011 avente ad oggetto *"Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica"* con l'obiettivo di prevedere le distanze minime per la localizzazione degli impianti e la disciplina per la loro attuazione, così come indicato al paragrafo 3, lettera G) punto a) ed al paragrafo 4, lettera E) punto a) della Delibera citata;

2- Semplificare l'apparato normativo comunale stralciando il "REGOLAMENTO PER LA BIOEDILIZIA ED IL RISPARMIO ENERGETICO" approvato con atto n. 33 del 29/06/2010 quale allegato al RUE, conformandolo quale atto regolamentare autonomo, al fine di poter procedere con modifiche tempestive di aggiornamento conseguenti alla continua evoluzione normativa in materia.

In relazione ai temi suddetti sono state modificate le Norme con gli articoli di seguito elencati:

- *Art. 4.24 – "Impianti da energie rinnovabili (fotovoltaici, eolici, da biogas, da biomasse ed idroelettrica)"*
- *Art. 3.1.3 "Regolamento per la Bioedilizia e il Risparmio Energetico"*
- *Stralcio del comma 3 dell'Art. 5.1 "Norme transitorie e finali"*

Con particolare riferimento ai contenuti oggetto di richiesta del presente parere, relativamente ai limiti per la localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di energie rinnovabili, definiti dal Comune nella variante al RUE in parola, si riscontra che con l'articolo **Art. 4.24 comma 6**, inserito nelle Norme del R.U.E., sono state definite le **distanze minime** per l'installazione di **nuovi impianti di produzione di energia elettrica e da biogas (mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili da biomasse), aventi potenza nominale superiore ai 150 Kw/H**, con i seguenti **criteri di localizzazione**:

- distanza non inferiore a 500 mt dai centri abitati, individuando il centro abitato come unione del perimetro del territorio urbanizzato, così come cartografato nel Piano Strutturale Comunale (PSC) vigente, e perimetro degli ambiti di espansione residenziale previsti negli strumenti urbanistici del Comune di Forlimpopoli;
- distanza non inferiore a 200 mt dai fabbricati residenziali esistenti, non appartenenti al Centro aziendale (anche se localizzati in comuni limitrofi);
- distanza non inferiore a 500 mt dagli edifici "sensibili" quali scuole, ospedali, asili (anche privati), case-strutture (anche non residenziali) di cura e/o assistenza e/o ausilio alla persona, centri di culto, nonché impianti sportivi e parchi urbani cittadini (anche se localizzati in comuni limitrofi);
- fuori delle zone SIC, ZPS e Rete Natura 2000, nonché delle zone di riconnessione ecologica di fascia I e II del Piano Strutturale Comunale;
- fuori dalle aree a medio e alto rischio di frana come individuate dal Piano stralcio di Bacino e dalle frane attive e quiescenti individuate dal PTC;

- richiamando il “Principio di Precauzione” l’impianto dovrà essere localizzato al di fuori delle aree di potenziale allagamento (Piano di Bacino dei Fiumi Romagnoli); e al di fuori della Fascia di tutela di fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici (D. Lgs. 42/2004 art. 142).
- E’ stato previsto infine che tali distanze minime vengano rispettate anche per impianti localizzati all’interno di ambiti per insediamenti produttivi, esistenti o di previsione.

Inoltre al **comma 9** del citato articolo il Comune ha stabilito anche alcuni **requisiti di qualità**, di seguito sintetizzati:

- rispetto del DM 219 del 10/09/2010, con particolare riferimento alla Parte IV “INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO”;
- che la biomassa provenga prevalentemente dagli scarti agro-alimentari e forestali o da “colture energetiche” collocate in aree del territorio dove si garantisca equilibrio fra colture agricole e dedicate, limitando la conversione della produzione agricola verso colture bioenergetiche;
- che l’intero ciclo energetico delle biomasse (contemplando anche i trasporti), abbia un bilancio positivo, privilegiando gli accordi di filiera corta nel rispetto di cui all’art. 2, lettera c), del Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 2 marzo 2010 “Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica”;
- che le biomasse vengano conferite mediante uno studio della viabilità che eviti l'attraversamento dei centri abitati e che l'impianto sia raggiungibile mediante strade pubbliche, con carreggiata di larghezza non inferiore a 7 mt;
- che l’impianto previsto sia localizzato in prossimità dei centri aziendali esistenti e a servizio degli stessi, per almeno l’80% delle biomasse che verranno conferite all’impianto ai sensi dell’art. 3 punto G) lett c) dell’allegato I alla Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011, dovendosi con ciò intendere che almeno l’80 % delle biomasse deve provenire dai terreni del centro aziendale e che il restante 20 % provenga dal Comune o da Comuni limitrofi;
- che l’impianto non produca emissioni di PM10 e No2 e che realizza la riduzione o l’eliminazione di altre sorgenti che emettono inquinanti in atmosfera nell’area territorialmente interessata, in ottemperanza alle Azioni C.8 e C.9 del Piano Gestionale per la Qualità dell’Aria della Provincia di Forlì-Cesena;
- che l’impianto non pregiudichi sistemi paesaggistici di particolare valore, nonché coltivazioni di pregio (uliveti, frutteti, vigneti) ai sensi dell’art. 12 comma 7 del Dlgs 237/2003.

CONSTATATO inoltre dalla documentazione pervenuta quanto segue:

Il Comune ha prodotto nella Relazione illustrativa una cartografia ricognitiva dei vincoli e limiti definiti dall’art. 4.24, svolgendo anche il calcolo delle quote sottratte alla realizzazione degli impianti derivanti dalle nuove norme, allo scopo di verificare/dimostrare, così come specificato dal **DM 10 settembre 2010 - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, all'Allegato 3 - Criteri per l'individuazione di aree non idonee**, di non aver escluso alla realizzazione di tali impianti tutto o la maggior parte del territorio comunale.

Dalla ricognizione inviata, si desume che nel territorio Comunale con **estensione complessiva pari a 53,89 ha, la superficie che risulta idonea** all’installazione di tali impianti risulta pari a **0,54 Km^q**, corrispondente al **2,21% del territorio comunale**.

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE DELLA VARIANTE AL RUE – VALSAT-

La Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla presente variante normativa al R.U.E. risulta necessaria unicamente per la valutazione di compatibilità delle distanze minime per la localizzazione degli impianti a biogas, così come previsto dal *paragrafo 3, lettera G) punto*

a) della Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione E.R. n. 51/2011 avente ad oggetto *“Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica”*.

Le Norme della presente variante al RUE di Forlimpopoli prevedono all'Art. 4.24 – *“Impianti da energie rinnovabili (fotovoltaici, eolici, da biogas, da biomasse ed idroelettrica)”* la definizione di alcune distanze minime per l'installazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica e da biogas definite anche in relazione agli elementi paesaggistici e alle caratteristiche del territorio rurale di pregio che configurano particolari zone del territorio, nonché in ragione della difficile accessibilità di talune zone.

Posto che il Dlgs n.387/2003 e s.m.i. disciplina la possibilità di localizzare tale tipo di impianti in zona agricola, stabilendo all'art. 12 comma 7 che *“gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale”*.

Evidenziato che l'ambito agricolo del Comune di Forlimpopoli risulta così classificato dal PSC 2006:

- *Aree di valore naturale e ambientale (articolo A-17) “Parco fluviale del Ronco”.*
- *Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (articolo A-18).*
- *Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (articolo A-19): Ambito “Larga Romagnola” e Ambito “Colline di Bertinoro”.*
- *Ambiti agricoli periurbani (articolo A-20).*

Alla luce della diversa caratterizzazione del territorio agricolo con le specificità riconosciute anche a livello provinciale del pregio paesaggistico della collina ed anche della pianura di Forlimpopoli e della necessità, evidenziata dal Dlgs n.387/2003 e s.m.i. di preservare il paesaggio rurale, il patrimonio culturale e la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, il Comune inserisce la norma in parola che con tale finalità e definisce motivatamente una serie di puntualizzazioni per la localizzazione degli impianti a biogas e di distanze da elementi specifici individuati come meritevoli di particolar tutela.

Altro elemento tenuto in considerazione è il sistema fluviale e il sistema delle aree SIC, ZPS e Rete Natura 2000, in quanto è in essere una progettualità di connessione dei centri abitati limitrofi lungo gli assi fluviali quali zone preordinate alla rinaturalizzazione e al riequilibrio ecologico, pertanto per gli impatti che deriverebbero da traffico, rumore, ecc. viene ritenuto opportuno e cautelativo non localizzare gli impianti all'interno di tali aree, nonché delle zone di riconnessione ecologica di fascia I e II del Piano Strutturale Comunale e in quelle aree a medio e alto rischio di frana come individuate dal Piano stralcio di Bacino e dalle frane attive e quiescenti individuate dal PTCP.

Per il “Principio di Precauzione” il Comune ritiene inoltre opportuno escludere altre aree critiche del territorio per la localizzazione di tali impianti, tra cui le aree di potenziale allagamento (Art. 6 del Piano di Bacino dei Fiumi Romagnoli), la fascia di tutela di fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici di interesse paesaggistico (D. Lgs. 42/2004 art. 142 let. c)) e la Fascia “B” del Piano di Rischio Aeroportuale, adottato con delibera C.C. n°2 del 28/01/2013 (art. 4.19 bis delle NTA del RUE).

Conclusioni della “VALSAT”

La Relazione di Valsat, alla luce delle considerazioni sopra sintetizzate, conclude che *“considerando la conformazione del territorio forlimpopolese, stretta e allungata, la ridotta estensione dell'area (circa 24,4 Km²), la posizione baricentrica del nucleo urbano principale ed i numerosi nuclei frazionali nonché la notevole diffusione di edifici residenziali nel territorio agricolo, la scelta delle limitazioni proposte possa essere ritenuta un giusto punto di equilibrio tra normativa e territorio e che le distanze dagli*

elementi di pregio ambientale, storico-culturale e paesaggistico, siano congruenti con la valenza dei luoghi rurali, riuscendo a dare la giusta tutela alle zone dei centri abitati, cercando altresì il più possibile di non impedire la realizzazione degli impianti in aree maggiormente vocate.”

RISCONTRATO che

All'interno del sistema normativo italiano coesistono più definizioni di biomassa che spesso si intersecano con i rifiuti, ognuna funzionale ad una determinata disciplina. In ambito di fonti rinnovabili di energia, secondo quanto ribadito anche dal TAR Piemonte nella sentenza 1563 del 5 giugno 2009, l'unica definizione di biomassa pertinente è quella dettata dall'art. 2 del D.Lgs n. 387/03 che riprende testualmente la direttiva 2001/77/CE e stabilisce che:

"... per biomassa si intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”.

Il processo di conversione della biomassa ai fini energetici è normalmente di due tipi: conversione termochimica (Combustione diretta, gassificazione pirolisi) e conversione biochimica (digestione anaerobica o aerobica)

Il D.Lgs. n. 112 del 31 Marzo 1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", prevede la stesura di un **Piano Energetico Provinciale**, l'art. 31 in particolare dispone la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.

La L.R. n. 26 del 23/12/2004 della Regione Emilia-Romagna "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia", dispone una programmazione energetica articolata nei livelli regionale, provinciale e comunale.

Alle ragioni di carattere normativo, si aggiungono anche motivazioni derivanti soprattutto dagli impegni che l'Italia ha sottoscritto in sede internazionale per conseguire obiettivi di riduzione o contenimento delle emissioni climalteranti (in particolare la CO₂), obiettivi che sinteticamente comportano la riduzione dei consumi di carburanti e combustibili fossili tramite il miglioramento dell'efficienza nelle attività di produzione, distribuzione e consumo dell'energia; la sostituzione dei combustibili ad alto potenziale inquinante nonché un più sostanziale ricorso alle fonti rinnovabili di energia.

La Provincia di Forlì-Cesena ha approvato il proprio **Piano Energetico Ambientale Provinciale (PEAP) con Delibera di Consiglio Provinciale n. 108745/225 dell'11 dicembre 2008.**

Il PEAP fornisce scenari programmatici (già in gran parte ampiamente superati) ma non impone o definisce criteri di restrizione per la localizzazione degli impianti e si limita a fornire un quadro a livello territoriale provinciale, il quale risulta difficilmente circoscrivibile/declinabile alla scala comunale.

– Dalla Relazione del Piano energetico provinciale al paragrafo 7.2.5 SCHEDA 5: Impianti a Biomasse si ricava quanto segue:

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO Le previsioni espresse dal presente strumento non sono applicabili se le opere sono previste da strumenti di pianificazione nazionali, regionali. Ipotesi preliminare è la definizione della taglia degli impianti. Questa dovrà corrispondere, per ogni impianto di potenzialità inferiore a 1 MWe, per una potenza totale, per tutta la Provincia, pari a 15 MWe. Per ogni impianto, dovrà essere dimostrata la baricentricità rispetto alle risorse disponibili. Per i reflui zootecnici è comunque da privilegiare la destinazione agronomica.

OBIETTIVI Predisporre, per impianti di questo tipo, una maglia di valutazione, al fine di governarne lo sviluppo e la realizzazione all'interno di un sistema di distretto, evitando una ingovernata proliferazione di tali impianti.

INOLTRE va evidenziato che per la localizzazione degli impianti in relazione alle sostanze trattate, nella Regione Emilia Romagna ai sensi della DAL n.51/2011, sono applicate le seguenti specifiche prescrizioni:

- Biogas: le Prescrizioni di cui al Cap.3 lettera G) a) (DGR 1495/2011, 1496/2011) - Piano di monitoraggio emissioni odorigene. (NOTA: le alterazioni dell'aria provocate da emissioni odorigene, sebbene presenti nei principi, mancano completamente, a livello nazionale, di riferimenti normativi cogenti sui livelli di accettabilità degli odori e del disagio olfattivo (unica eccezione MTD Biofiltri)
- Biomasse: le Prescrizioni di cui al Cap.4 lettera E) a) (DGR 335/2011, DGR 855/2012, DGR 362/2012) – ed Assicurare un saldo ALMENO pari a ZERO nelle zone rosse, arancio e gialle per PM10 e NOx e valutazione preliminare nelle aree verdi.
- Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono soggetti pertanto a normative che regolamentano le condizioni affinché biogas/biomasse siano considerati un “combustibile” giuridicamente riconosciuto (D.Lgs. 152/06, Art. 268 - Definizioni e Parte V, TITOLO III: Combustibili).
- Gli Impianti di combustione a BIOMASSA e BIOGAS sono pertanto soggetti al TITOLO I, parte V, del DLgs 152/06.

Con deliberazione GR n.362 del 26 marzo 2012, in attuazione della DAL n.51/2011 sono stati quindi stabiliti i criteri per l'individuazione del computo emissivo per gli impianti di potenza termica maggiore di 250 kWt, in relazione alla criticità delle diverse aree e alla conseguente individuazione delle condizioni di localizzazione; pertanto nella Regione l'obbligo del saldo emissivo ZERO sussiste per gli impianti di produzione di energia da biomasse SUPERIORI a 250kWt e per tali impianti si applicano i seguenti criteri generali:

- su tutto il territorio regionale gli impianti devono utilizzare le migliori tecniche disponibili;
- nelle aree di superamento (zone rosse e arancio della cartografia) e nelle aree a rischio di superamento (zone gialle) è possibile localizzare impianti a biomasse solo a condizione che si sostituiscano sorgenti emissive esistenti e che sia assicurato un saldo complessivo pari almeno a zero delle emissioni in atmosfera di PM10 e NO2;
- nelle altre zone (zone verdi) si deve utilizzare un criterio cautelativo per mantenere la qualità dell'aria ambiente.

CONSTATATO quanto sopra, si ritiene di dover esprimere, sulla presente variante le considerazioni di seguito esposte con le conseguenti riserve ai sensi dell' art. 33 comma 4bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. in ragione di quanto disposto dal punto 3 lettera G.a) della Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51/2011 in riferimento alle distanze minime per la localizzazione di “impianti di produzione di energia da biomasse e da biogas, formulate al sottostante **paragrafo A)** ed il conseguente parere ambientale ai sensi dell'art. 5, comma 7 della medesima legge, formulato al successivo **paragrafo B)**.

A) RISERVE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 33, COMMA 4-BIS, DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II. IN RAGIONE A QUANTO STABILITO DAL PUNTO 3 LETTERA G.A) DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA N. 51/2011

1) Art. 4.24, comma 6, comma 9- Distanze minime per la localizzazione degli impianti a biogas:

La normativa Regionale relativa alla localizzazione degli impianti a biomasse e biogas di potenzialità uguale o inferiore a 1MW, prevede che le Amministrazioni comunali possano comunque definire, all'interno dei propri strumenti di pianificazione, limiti o condizioni alla loro realizzazione.

Verificato che la Provincia di Forlì-Cesena ha approvato il proprio **Piano Energetico Ambientale Provinciale (PEAP)** con Delibera di Consiglio Provinciale n. 108745/225 dell'11 dicembre 2008, il quale in un quadro territoriale provinciale, fornisce rispetto alla produzione di energia da fonti rinnovabili, principalmente solo scenari programmatici che ad oggi risultano in gran parte ampiamente superati, si esprime la seguente riserva:

A.1. In relazione al parere di competenza, di cui al punto 3 lettera G.a) della DAL n.51/2011, relativo alla verifica di compatibilità dei limiti per la localizzazione degli impianti a biomasse con l'attuazione dei Piani energetici, regionale e locali, posto che il Piano Energetico Ambientale Provinciale (PEAP) 2008, non impone o definisce criteri di restrizione per la localizzazione degli impianti ed altresì non fornisce alcuna indicazione specifica per il territorio del Comune di Forlimpopoli, si constata che non è rilevabile alcun contrasto diretto della norma comunale in parola con il Piano provinciale vigente.

2) Va osservato altresì che dalle elaborazioni cartografiche ricognitive dei limiti alla localizzazione degli impianti a biomasse e biogas presentate dal Comune, si rileva che rispetto ad un territorio di superficie complessiva pari a 24,42 kmq, in seguito alle limitazioni introdotte dall'art. 4.24 del RUE del Comune di Forlimpopoli, si sottraggono complessivamente 23,88 Km², rimanendo pertanto disponibili alla localizzazione di impianti solo **0,54 km²**, corrispondenti al 2,21% del territorio comunale. In molti casi le aree disponibili si collocano inoltre sul confine Comunale, oltre il quale non pare siano stati indagati eventuali elementi ostativi; in particolare va segnalato che il Comune di Bertinoro ha recentemente adottato nel proprio RUE una medesima normativa di limitazione per tali impianti, la quale a confine può limitare ulteriormente le aree disponibili all'insediamento.

A.2. Si ritiene necessario, al fine di non creare disparità di comportamento tra territori limitrofi, invitare l'Amministrazione di Forlimpopoli a considerare nelle proprie verifiche, anche i limiti recentemente definiti dal limitrofo Comune di Bertinoro, auspicando che la regolamentazione degli impianti citati possa essere prevista con criteri omogenei a livello sovracomunale.

3) Richiamato, in merito al tema in oggetto che il DM 10 settembre 2010 - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, all'Allegato 3 - *Criteri per l'individuazione di aree non idonee*, dispone:

“d) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela. La tutela di tali interessi è infatti salvaguardata dalle norme statali e regionali in vigore ed affidate, nei casi previsti, alle amministrazioni centrali e periferiche, alle Regioni, agli enti locali ed alle autonomie funzionali all'uopo preposte, che sono tenute a garantirla all'interno del procedimento unico e della procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale nei casi previsti. L'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio”.

Alla luce di quanto sopra argomentato, si osserva quanto segue:

A.3. Con riferimento in particolare ai contenuti di legge di rango nazionale sopra riportati, si pone un dubbio in relazione alla congruità della portata dei limiti introdotti dall'Amministrazione Comunale con il novellato art. 4.24, in quanto come dimostrato dalla

elaborazione cartografica, la sovrapposizione di tutti i limiti individuati, rende escluso a priori alla realizzazione di tali impianti, la quasi totalità del territorio comunale (97,7%).

La legittima esigenza dell'Amministrazione comunale di disciplinare la materia in oggetto, pare porsi in tali termini, in contrasto in particolare con l'assunto della norma sovraordinata che afferma la necessità di non configurare un divieto preliminare ovvero che il limite non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela.

Si invita pertanto l'Amministrazione a verificare la portata e la dimensione delle distanze di rispetto stabilite, considerando anche la scala sovracomunale, valutandone una possibile riduzione conseguente ad una selezione più puntuale e motivata dei vincoli selezionati.

B) ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

Il ricorso alla procedura di cui all'art. 34 per l'approvazione del RUE, comporta la necessità di condurre la valutazione ambientale. Lo svolgimento di tale attività è richiesto dalla L.R. 20/2000 per assicurare che le scelte circa gli usi e i processi di trasformazione del suolo risultino sostanzialmente coerenti con il PSC sotto il profilo ambientale, insediativo e funzionale. Essendo il RUE, per il rispettivo ambito di competenza, strumento interpretativo – applicativo dei contenuti di pianificazione e di sostenibilità già definiti dal PSC, la VALSAT del RUE, deve fondamentalmente assicurare in continuità e coerenza con il processo di VALSAT del PSC, che le scelte operate siano coerenti con le caratteristiche del territorio e con i conseguenti limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile, secondo quanto definito dal PSC.

Considerato quanto indicato dalla Relazione di ValSAT redatta in relazione ai contenuti dell'art. 4.24 che disciplina la localizzazione degli impianti per la produzione di energia da biomasse e biogas aventi potenza nominale superiore ai 150 Kw/H. Richiamando l'Amministrazione a tener in debito conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e tenuto conto dei pareri e delle osservazioni trasmesse inerenti ai contenuti ambientali sul tema in oggetto,

B.1. si esprime parere favorevole in relazione alla valutazione di sostenibilità, in quanto le scelte operate risultano coerenti con le caratteristiche del territorio e con i conseguenti limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile definite dal PSC.

Richiamate le premesse narrative;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

RICHIAMATO, altresì, l' art. 21-quater della L. n. 241/90;

DATO ATTO che, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e per analogia a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in merito alle proposte di deliberazione, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dal Dirigente/P.O. del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Bilancio, Finanze e Provveditorato in merito alla regolarità contabile;

DATO ATTO infine **che il presente provvedimento è da considerarsi urgente** per consentire al Comune di assumere le proprie decisioni e proseguire la propria azione pianificatoria.

DECRETA

- 1. Di formulare, ai sensi dell'art. 33, comma 4-bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. in ragione di quanto stabilito al punto 3 lettera G.a) della Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51/2011, le riserve espresse nella soprastante parte A), ai p.ti da A.1 ad A.3**
- 2. Di esprimere, ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., una valutazione ambientale favorevole in merito alle modifiche all'art. 4.24, come definito alla soprastante parte B), richiamando altresì il Comune tenere in debito conto le valutazioni e prescrizioni degli enti competenti in materia ambientale.**
- 3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena.**
- 4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Forlimpopoli per l'assunzione delle decisioni in merito alle riserve sopra formulate.**

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato **immediatamente eseguibile** e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello Statuto provinciale.



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

(Decreto prot. n. 92205 del 27/10/15)

Pareri ex art. 6-bis della L. 241/1990

La sottoscritta **Simona Savini** – Responsabile della P.O. Pianificazione Territoriale dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

Simona Savini

La sottoscritta **Elisabetta Fabbri Trovanelli** - Responsabile del Procedimento dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

Elisabetta Fabbri Trovanelli

Pareri dei Responsabili dei Servizi, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e per analogia a quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

☒ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Lì, 27 OTT. 2015

IL DIRIGENTE/
TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

Simona Savini

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 27/10/15

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
BILANCIO FINANZE E PROVVEDITORATO



Dr. Mauro Martelli

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

☐ Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Lì,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

IL PRESIDENTE

DREI DAVIDE

IL SEGRETARIO GENERALE

BAGNATO FRANCESCA